

18|03
2020

**Sospensione dei versamenti di
imposte e contributi: soggetti
interessati e nuove scadenze**

COVID-19

1. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI IMPOSTE E CONTRIBUTI: SOGGETTI INTERESSATI E NUOVE SCADENZE

È stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 18/2020 contenente importanti misure a supporto dell'economia colpita duramente dall'epidemia di Coronavirus ancora in atto.

Le norme hanno l'intento di dare un sostegno alla liquidità delle imprese, ai lavoratori e alle famiglie italiane e spaziano su molti aspetti. Uno di questi, molto sentito, riguarda la sospensione dei versamenti fiscali, tenendo conto che lo scorso 16 marzo sono scaduti molti importanti versamenti tra cui l'IVA annuale, oltre a quella periodica e le ritenute sui compensi corrisposti a febbraio. Nel decreto si prevede la sospensione di questi versamenti, indistintamente per tutti i contribuenti, sino al 20 marzo, mentre, per alcune categorie di contribuenti di minori dimensioni, lo slittamento va al 31 maggio (o meglio al 1° giugno, considerato che il 31 maggio è domenica).

Le novità previste in ambito fiscale per la sospensione dei versamenti e degli adempimenti sono le seguenti:

Sospensione dei versamenti scaduti il 16 marzo (articoli 60 e 62)

Tutti i versamenti fiscali scaduti il 16/3/2020 sono rinviati:

- al 20 marzo per i contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente D.L. (2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare c.d. "solari");
- al 31 maggio per gli altri contribuenti.

Tutti gli altri versamenti nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, compresi i contributi previdenziali e assistenziali sono prorogati al 20/3/2020.

Sospensione dei versamenti per i contribuenti con ricavi e compensi di importo non superiore a € 2 milioni (articolo 62)

Sono sospesi i versamenti scadenti dall'8/3/2020 al 31/3/2020 per i contribuenti che hanno maturato, nel periodo d'imposta precedente (2019 per i soggetti "solari"), ricavi e compensi di importo non superiore a 2 milioni di euro.

Più precisamente sono oggetto di sospensione:

- i versamenti dell'IVA,
- le addizionali IRPEF e le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati,
- i contributi previdenziali e assistenziali,
- i premi dell'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 1/6/2020 (dato che il 31 maggio cade di domenica). È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dalla stessa data.

Sospensione dei versamenti per particolari categorie di contribuenti (articolo 61)

La sospensione dei versamenti dal 2/3/2020 al 30/4/2020 delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 1/6/2020 (dato che il 31 maggio cade di domenica). È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dalla stessa data. I versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi (al momento non è previsto un termine per la ripresa dei pagamenti).

Sospensione dei versamenti per contribuenti "ZONA ROSSA" (articolo 62)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 del D.P.C.M. del 1/3/2020 (Comuni della zona rossa) restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, D.P.C.M. del 24/2/2020, ossia:

- sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 21/2/2020 e il 31/3/2020;
- i sostituti d'imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati,

Regione Lombardia: Bertinico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.

Regione Veneto: Vo'.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 1/6/2020 (dato che il 31 maggio cade di domenica). È comunque riconosciuta la possibilità di versare gli importi in 5 rate mensili, sempre a decorrere dalla stessa data.

Sospensione degli altri adempimenti fiscali (articolo 62)

Sono sospesi tutti gli adempimenti fiscali in scadenza dall'8/3/2020 al 31/5/2020, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale.

Gli adempimenti dovranno essere effettuati, senza alcuna sanzione, entro il 30/6/2020.

Tra gli altri ricordiamo:

- Intrastat – 25/3, 27/4, 25/5
- Dichiarazione IVA – 30/4
- Esterometro – 30/4
- Comunicazione liquidazione periodica IVA – 31/5

Si ricorda, tuttavia, che, con riferimento alla dichiarazione precompilata, trovano applicazione i termini previsti dall'articolo 1 D.L. 9/2020, ragion per cui, ad esempio, **le certificazioni uniche dovranno comunque essere trasmesse entro il 31 marzo.**

Rinvio effettuazione ritenute d'acconto per i contribuenti con ricavi e compensi di importo non superiore a € 400 mila (articolo 62)

I ricavi o compensi percepiti tra il 16/3/2020 e il 31/3/2020 dai **soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro**, nel periodo d'imposta precedente (2019 per i soggetti "solari"), **non sono soggetti a ritenuta d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore.

Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese di febbraio spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Le ritenute dovranno essere **versate in un'unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore** (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).

Sospensione termini di pagamento delle cartelle e degli accertamenti esecutivi (articolo 68)

Sono **sospesi i termini dei versamenti scadenti dall'8/3/2020 al 31/5/2020** relativi a:

- **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione,
- **avvisi di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle entrate,
- **avvisi di addebito** emessi dagli enti previdenziali,
- **atti di accertamento esecutivi** emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- **ingiunzioni e atti esecutivi** emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il **30/6/2020**.

Dovranno essere invece versati entro il **1/6/2020**:

- la rata della "rottamazione ter" scaduta il 28/2/2020;
- la rata del "saldo e stralcio" in scadenza il 31/3/2020.

Menzione per la rinuncia alle sospensioni (articolo 71)

I contribuenti che, **non avvalendosi di una o più sospensioni dei termini relativi ad adempimenti e versamenti fiscali** previste dal decreto in esame, effettuano uno o più dei versamenti sospesi, **possono chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Si evidenzia che talune proroghe dei versamenti si riferiscono a contribuenti individuati con determinate soglie di ricavi/compensi; la verifica dimensionale non viene pertanto effettuata con riferimento al volume d'affari IVA.

Si segnala inoltre che la sospensione dei pagamenti non è prevista per i pagamenti derivanti dalle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate (c.d. "avvisi bonari") per la liquidazione automatica secondo quanto previsto dall'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972 o derivanti da controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. 600/1973.

Restano fermi gli obblighi di fatturazione elettronica e corrispettivi telematici.

I professionisti di Adacta sono a disposizione per ogni approfondimento.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza – Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano – Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it

